**DALLO STATUTO DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA**

**Art. 4 SEGNO DI UNITÀ NELLA COMUNITÀ CRISTIANA**

1 . L’Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio,e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.

**Art. 7 LA COMUNIONE CON LE AGGREGAZIONI ECCLESIALI**

1. L’ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento

**Art.12 L’ORDINAMENTO ASSOCIATIVO**

1. L’Azione Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a livello diocesano.

2. Ciascuna Associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e in gruppi.

3. L’Associazione nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli aderenti sia con le Associazioni diocesane, in particolare attraverso il Collegamento Regionale.

4. L’Azione Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i bambini ed i ragazzi nell’Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.

**Art.17 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Ciascun socio con l’adesione all’Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l’azione – alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

2. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell’Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.

**Art.18 LA STRUTTURA ASSOCIATIVA**

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell’Azione Cattolica Italiana sono:

a) l’Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell’Associazione;

b)il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall’Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c)la Presidenza, che provvede alla gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;

d) il Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

2.Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell’Associazione nazionale e a quelli delle Associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.

**Art.20 L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. L’Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

3. Ogni Associazione diocesana è parte dell’unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa. Le Associazioni diocesane sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

4. L’Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell’Azione Cattolica Italiana.

**Art.21 L’ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. L’Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L’Atto normativo diocesano è approvato dall’Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

**Art.22 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. L’Atto normativo della Associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:

a) all’Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;

b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall’Assemblea, dai Segretari dei Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;

c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l’Amministratore;

d) il Presidente è nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.

**Art.23 LE ARTICOLAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI IN PARTICOLARE**

1. L’Atto normativo dell’Associazione diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l’Associazione stessa si articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.

2. In particolare, per quanto riguarda le Associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve rispondere ai seguenti principi:

a) l’Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana;

b) nell’Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa; c) la struttura organizzativa dell’Associazione parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa; un Presidente, che ne promuove e coordina l’attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3.Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l’Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di quel territorio (unità pastorali), sia strutture dell’Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie (vicarie, zone pastorali, decanati…); può essere prevista altresì la costituzione di Associazioni interparrocchiali.